

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI STRAORDINARIE PER LE ORE DI LEZIONE E/O ALTRE ATTIVITÀ

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la retribuzione di prestazioni professionali straordinarie offerte dai docenti e dal personale tecnico con competenze specifiche, in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena, per lo svolgimento delle attività richieste nei corsi di Master, nei corsi di Perfezionamento e nella Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera.

ART. 2

Destinatari

Le attività di cui all'articolo 1 sono svolte da:

- Professori ordinari e straordinari;
- Professori associati;
- Ricercatori;
- Docenti di Lingua italiana;
- Docenti incaricati;
- Personale tecnico con competenze specialistiche.

Tali prestazioni possono essere estese a tutte le categorie di personale in servizio presso l'Università per Stranieri che svolgono attività nei corsi specificati all'articolo 1 del presente regolamento.

ART. 3

Corresponsione compenso

Per lo svolgimento delle prestazioni professionali straordinarie è previsto un compenso orario, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

La corresponsione di tali compensi al personale di cui all'art.2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata al rilascio di una dichiarazione attestante l'assolvimento degli impegni previsti.

Spetta al Consiglio dei Corsi di cui all'art. 1, entro i limiti degli stanziamenti e delle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione, diversificarle e/o ridurle.

La corresponsione del compenso ai docenti di lingua ed ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato è subordinata al rilascio di una dichiarazione attestante l'assolvimento degli impegni didattici previsti dai Contratti Collettivi Decentrati riguardanti ciascuna categoria.

ART. 4

Verifiche

I Responsabili delle attività di cui all'art.1 devono comunicare al Rettore il numero delle ore svolte dagli interessati alle varie attività, tenendo conto delle differenti modalità di svolgimento delle medesime.

Il pagamento viene disposto con provvedimento del Rettore.

ART. 5 **Fondi**

I proventi derivanti dalle tasse di iscrizione ai corsi di cui all'articolo 1 sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- Il 50% per le spese di funzionamento dei corsi;
- Il 50% per la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

L'erogazione del compenso non può superare la tariffa oraria stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora i proventi destinati alla corresponsione dei compensi non consentano l'erogazione degli stessi ai soggetti impegnati nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, si riduce il compenso in misura proporzionale.